

Comune di Locate Varesino  
Provincia di Como

# Cambio di destinazione d'uso di suolo boscato per realizzazione di tracciato stradale di collegamento

FOR01\_relazione forestale

<b>Codice elaborato</b>	FOR01
<b>Descrizione</b>	Relazione forestale allegata alla richiesta di trasformazione d'uso del bosco per realizzazione di strada di collegamento fra la zona industriale di Via Resegone - Via Monviso a Locate Varesino e la zona industriale di Via Monte San Michele a Tradate
<b>Formato</b>	A4 verticale
<b>Data di emissione</b>	Giugno 2021
<b>Committente</b>	Comune di Locate Varesino Via Parini Giuseppe, 1, 22070 Locate Varesino CO
<b>Tecnici</b>	Dottori Agronomi Marco Giorgetti e Raffaele Orrù Studio Landscape SRLS Via Ravasi 30, 21100 Varese (VA) info@studiolandscape.eu

## Indice

Premessa.....	2
Normativa di settore.....	3
Introduzione.....	3
Principale normativa di riferimento.....	3
Ulteriore normativa di settore.....	4
Definizioni.....	5
Definizione di bosco.....	5
Definizione di trasformazione del bosco.....	5
Definizione di trasformazione temporanea del bosco.....	5
Inquadramento.....	7
Descrizione generale dell'area di intervento.....	7
Inquadramento catastale.....	7
Quadro della pianificazione.....	9
Piano Paesaggistico Regionale – PPR.....	9
Rete Ecologica Regionale – RER.....	9
Rete Natura 2000.....	10
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP.....	10
Sistema Informativo Beni e Ambiti Paesaggistici – SIBA.....	11
Piano di Indirizzo Forestale – PIF.....	12
Tipologia di intervento.....	17
Stato dei luoghi.....	17
Stato della vegetazione.....	18
Aspetti ambientali da valutare.....	19
Conservazione della biodiversità.....	19
Stabilità dei terreni, regime delle acque, difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi.....	19
Tutela del paesaggio.....	19
Azione frangivento e di igiene ambientale locale.....	20
Possibili alternative.....	20
Competenza territoriale.....	20
Compensazioni.....	21
Conclusioni.....	22

## **Premessa**

Studio Landscape Srls è stato incaricato di redigere la presente relazione forestale da allegare alla domanda di autorizzazione alla trasformazione del bosco per la realizzazione di una strada di collegamento fra la zona industriale (P.I.P.) di via Resegone – via Monviso a Locate Varesino (CO) e la zona industriale (P.I.P.) di via Monte San Michele a Tradate (VA).

All'interno della relazione sono forniti i dettagli in merito all'ubicazione dell'area interessata dai lavori, alle caratteristiche dell'intervento e al contesto forestale interessato oltre che il dettaglio del calcolo delle compensazioni.

La presente relazione è stata elaborata dai Dottori Agronomi Marco Giorgetti e Raffaele Orrù, iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Varese, rispettivamente con i n° 160 e 209.

## Normativa di settore

### Introduzione

Uno dei primi interventi normativi a tutela delle superfici boschive risale al 1923 quando grazie al Regio Decreto 3267 viene istituito, assieme al "vincolo per scopi idrogeologici", il "vincolo per altri scopi" a favore di alcune tipologie di boschi che per la loro particolare ubicazione potevano svolgere importanti funzioni di pubblica utilità, quali la difesa da valanghe ed agenti atmosferici, la tutela delle condizioni igienico sanitarie o avere persino ruoli di "difesa militare".

Ne risulta quindi una logica utilitaristica ed antropocentrica tesa a tutelare il bosco in quanto mero elemento funzionale alla vita e all'attività dell'uomo.

Si deve aspettare fino al 1939, con la promulgazione della legge 1497, per giungere all'istituzione del "vincolo paesaggistico" su bellezze naturali, complessi di immobili e bellezze panoramiche tra cui trovano posto anche boschi e foreste, che vengono quindi per la prima volta considerati meritevoli di pubblica tutela, non per la loro possibile utilità, ma per le loro qualità intrinseche, che li rendono uno dei tasselli fondamentali di un vero e proprio patrimonio collettivo che risponde al nome di paesaggio.

In questo solco normativo si colloca l'azione della Regione Lombardia che già con la l.r. n° 8 del 1976 sottopone ad autorizzazione "qualsiasi attività che comporti un mutamento di destinazione ossia trasformazione nell'uso dei boschi" ed anticipa la Legge Galasso del 1985 che di fatto estende a tutto il territorio statale quella sorta di "vincolo forestale" già istituito in Lombardia da ben 9 anni.

Il d.lgs. 227/2001 costituisce un ulteriore passo in avanti in direzione di una sempre più efficace tutela del patrimonio boschivo, infatti proprio con questo d.lgs. il legislatore ha istituito l'obbligo di eseguire interventi di compensazione, qualora si proceda al cambio di destinazione d'uso di un suolo boschivo. La compensazione può essere effettuata tramite rimboschimenti o in alternativa effettuando interventi di miglioramento delle condizioni dei boschi esistenti.

Inoltre nel d.lgs. 227/2001, tra le ragioni che giustificano il vincolo forestale, accanto alla tutela del paesaggio e accanto alle storiche motivazioni di pubblica utilità, quali la stabilità dei terreni, la difesa da valanghe ed agenti atmosferici, il corretto deflusso delle acque, si prevedono finalmente ragioni di natura ecologico-ambientale quale la salvaguardia della biodiversità.

La Regione Lombardia ha recepito e riadattato alla realtà lombarda quanto disposto dal d.lgs. 227/2001 tramite la legge regionale n° 31 del 2008, "Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" (si vedano in particolare gli art. 40, 41, 42 e 43), e tramite la Dgr 675/2005 e successive modifiche ed è proprio la Dgr 675/2005 che stabilisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, i tempi, le modalità e i costi dei relativi interventi compensativi.

### Principale normativa di riferimento

Il riferimento normativo principale per un intervento di trasformazione del bosco è rappresentato dal "Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", l.r. n° 31 del 2008, così come aggiornata dalla l.r. 25/11 e poi anche dalla L.R. 21/14.

Secondo quanto disposto dall'articolo 43 della l.r. 31/08 spetta alla Giunta regionale la definizione di criteri e modalità di intervento. La Giunta regionale aveva già in precedenza licenziato la D.g.r. n° VII/13900/2003 "Criteri per la trasformazione del bosco e interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4)", cui ha fatto seguito la D.g.r. VIII/675/2005 uniformata a quanto previsto dalla successiva l.r. 31/08 e ulteriormente modificata nel corso degli anni.

La presente relazione tecnica è stata redatta in conformità a quanto prescritto dalla più recente versione della l.r. 31/08 e della D.g.r. VIII/675/2005 che rappresenta, in materia, il principale riferimento normativo di carattere applicativo.

Si è inoltre avuto cura di integrare quanto disposto dalla sopraccitata D.g.r., sia con la Circolare n° 7 del 24/04/2009 dall'eloquente titolo "Chiarimenti e linee guida per rilascio e il diniego delle autorizzazione alla trasformazione del bosco", sia con il decreto n° 17595/2019 della Direzione Generale dei Sistemi Verdi e Paesaggio che aggiorna il valore del soprasuolo determinandone il prezzo in 2,6540 m<sup>2</sup> per il periodo 2020 – 2023.

### **Ulteriore normativa di settore**

- Decreto Ministeriale 20 agosto 1912 "Approvazione delle norme per la preparazione dei progetti dei lavori di Sistemazione Idraulico Forestali";
- Regio Decreto 30 dicembre 1923 n° 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- D. lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", in particolare articolo 4;
- D. lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", in particolare la parte terza "Beni paesaggistici", articoli 142, 146, 149 e 159;
- L.r. 12/2005 "Legge per il governo del territorio", in particolare articolo 80;
- D.g.r. n° VI/6586 in data 19 dicembre 1995 "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione";
- D.g.r. n° VII/29567 in data 01 luglio 1997 "Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia";
- D.g.r. n° VII/48740 in data 29 febbraio 2000 "Direttiva Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica";
- D.g.r. n° VII/2571 in data 11 novembre 2000 "Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali da impiegare negli interventi di ingegneria naturalistica";
- D.g.r. n° VII/13899/2003 "Criteri per la redazione dei piani di indirizzo forestale".

## Definizioni

### Definizione di bosco

Secondo quanto previsto dall'art. 42 della l.r. 31/08 comma 1 lettera a) si definiscono boschi tutte "le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri";

A quanto appena riportato si devono aggiungere anche "i rimboschimenti e gli imboschimenti" (lettera b) e "le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate" (lettera c).

Inoltre sempre secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 42 della l.r. 31/08 sono da considerare e assimilare a bosco:

- a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
- c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.

### Definizione di trasformazione del bosco

In base a quanto definito dall'art. 43, comma 1, della l.r. 31/08 e poi ripreso dalla D.g.r. VIII/675/05 con la dicitura "trasformazione del bosco" si intende "ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale".

Per meglio comprendere quanto appena riportato si deve chiarire che la trasformazione del bosco non rappresenta un mero taglio di alberi, ma impone all'area oggetto dell'intervento una destinazione futura diversa da quella forestale.

Anche la Circolare n° 7 del 24/04/2009 dall'eloquente titolo "Chiarimenti e linee guida per rilascio e il diniego delle autorizzazione alla trasformazione del bosco" interviene per chiarire ulteriormente questo concetto ricordando che l'area sottoposta ad intervento potrebbe anche essere una radura interna ad un bosco, pertanto assimilata a bosco ai fini della legge, che per sua stessa natura è però priva di vegetazione arborea; ciò nonostante, anche in questo caso, si verificherebbe una trasformazione del bosco.

Si ricorda infine che il semplice taglio di vegetazione boschiva presuppone un permesso di "taglio del bosco", mentre si riscontra la fattispecie della "trasformazione del bosco" solo se assieme alla rimozione della vegetazione, frequente ma non indispensabile come appena ricordato sopra, si ha anche una mutazione della destinazione d'uso dell'area in questione.

### Definizione di trasformazione temporanea del bosco

Le "trasformazioni temporanee del bosco" differiscono da quanto riportato al punto precedente, poiché le aree boschive vengono trasformate e quindi utilizzate per scopi non forestali solo per un

periodo di tempo limitato, dopodiché il soprassuolo forestale viene completamente ripristinato e l'area è di nuovo classificata "bosco" ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/08; l'esempio più comune di trasformazione temporanea si ha in caso di cantieri.

In tutti i casi, per considerare una trasformazione "temporanea", fra l'inizio dei lavori di trasformazione e la fine dei lavori di ripristino non devono trascorrere più di 5 anni, salvo proroghe per cause di forza maggiore.

La trasformazione temporanea del bosco è soggetta anch'essa ad autorizzazione paesaggistica, nei casi previsti dal d.lgs. 42/04 e dalla l.r. 12/05 ed è possibile convertire una trasformazione temporanea in definitiva.

## Inquadramento

### Descrizione generale dell'area di intervento



Figura 1 - inquadramento dell'area di intervento su ortofoto

In Figura 1 è riportata l'ubicazione dell'area di intervento su ortofoto. Si tratta di una porzione di bosco collocata nel Comune di Locate Varesino (CO). L'area interessata dall'intervento, evidenziata in figura, è da destinare a trasformazione permanente del bosco per la realizzazione di un tracciato stradale di collegamento di una lunghezza pari a circa 170 m fra la zona industriale (P.I.P.) di via Resegone – via Monviso a Locate Varesino e la zona industriale di via Monte San Michele a Tradate.

Tutta l'area interessata dall'intervento vede la presenza di soprassuolo boscato, così come risulta evidente sia dal sopralluogo effettuato sul campo che dalla consultazione degli strumenti di pianificazione cui si farà nel seguito riferimento.

### Inquadramento catastale

La Figura 2 riporta un estratto di mappa catastale. I mappali interessati dall'intervento sono nel seguito riportati:

- Mappali 866, 1578, 888, 5130, 5155, 109, 869, 870, 5128 del Foglio 9 del Comune Censuario di Locate Varesino.




Figura 2 - Inquadramento catastale

## Quadro della pianificazione

### Piano Paesaggistico Regionale – PPR




Figura 3 – Estratto della tavola A del PPR (Piano Paesaggistico Regionale)

Il Piano Paesaggistico Regionale 2010, parte integrante del Piano Territoriale Regionale 2010, inserisce il territorio comunale di Locate Varesino nell’ambito geografico “Valle Olona”, nella fascia di paesaggio “fascia dell’alta pianura” e nell’unità tipologica di paesaggio “paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta”.

Gli indirizzi di tutela dell’unità tipologica qui considerata prevedono quanto riportato nella tabella seguente.

Tabella 1 - indirizzi di tutela previsti dal PPR

Unità tipologica di paesaggio “Paesaggi dei ripiani diluviali dell’alta pianura asciutta”	Indirizzi di tutela
<p>Nella parte occidentale della Lombardia il passaggio dagli ambienti prealpini alla pianura avviene attraverso le ondulazioni delle colline moreniche e delle lingue terrazzate formatesi dalla disgregazione delle morene terminali dei ghiacciai quaternari. Il successivo passaggio alla fascia dell’alta pianura asciutta è quasi impercettibile, risultando segnato perpendicolarmente solo dallo spegnersi dei lunghi solchi d’erosione fluviale (Olona, Lambro, Adda, Brembo, ecc.). A occidente dell’Adda l’alta pianura è meno estesa poiché la fascia delle risorgive si avvicina al pedemonte. Il limite naturale dell’alta pianura verso sud è stato modificato dal sistema dei canali e dalle irrigazioni che hanno consentito un’espansione verso nord della pianura irrigua. La crescita urbana ha quasi completamente cancellato, nella parte occidentale della fascia, i caratteri naturali del paesaggio che, invece, permangono nella ristretta fascia orientale.</p>	<p>Vanno tutelate le residue aree di natura e la continuità degli spazi aperti. Vanno riabilitati i complessi monumentali (ville, chiese parrocchiali, antiche strutture difensive) che spesso si configurano come fulcri ordinatori di un intero agglomerato.</p>

### Rete Ecologica Regionale – RER

L’area oggetto di trasformazione è collocata in un ambito facente parte di un “Elemento primario della RER”, come illustrato in Figura 4.




Figura 4 - Stralcio cartografico da SIBA SIT Regione Lombardia; layer informativo "biodiversità". In rosso: posizione indicativa del nuovo tracciato stradale in progetto. Retino verde pieno: "Elemento primario della RER"

### Rete Natura 2000

L'area soggetta a trasformazione del bosco non è compresa, né in un Sito di Importanza comunitaria – SIC, né in una Zona di Protezione Speciale – ZPS.

### Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP



Figura 5 – Stralcio della tavola A10 - il sistema del verde del PTCP. La zona di intervento (posizione indicativa in rosso) ricade all'interno di un'area classificata come "Rete ecologica, elementi costitutivi fondamentali" (retino verde).

L'area di intervento ricade all'interno di un elemento costitutivo fondamentale della rete ecologica provinciale (Figura 5). Le Norme Tecniche di Attuazione prevedono che nelle aree corrispondenti alla rete ecologica provinciale siano escluse le seguenti attività (Art. 11 comma 8 delle NTA):

- a) L'edificazione e il mutamento di destinazione d'uso del suolo, con le seguenti eccezioni:

1. L'edificazione e il mutamento di destinazione d'uso del suolo ricadenti nelle zone tampone;
2. La costruzione della sola struttura edilizia strettamente pertinente la conduzione dei fondi agricoli (...);
3. I mutamenti d'uso de suolo finalizzati alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente naturale e alla tutela idrogeologica (...);
4. La realizzazione di piste forestali, piste ciclabili ed altre vie verdi (greenways);
5. La costruzione di recinzioni permanenti (...).

Il caso in esame non rientra in alcuna delle fattispecie sopra riportate. Tuttavia, l'intervento in oggetto è considerato come "opera di pubblica utilità" e verrà resa a riguardo apposita dichiarazione da parte dell'Ente proponente.



Figura 6 – Stralcio della tavola C1 - Sintesi delle indicazioni di piano del PTCP. L'area di intervento (posizione indicativa in rosso) ricade all'interno di un "elemento costitutivo fondamentale della rete ecologica"

La Figura 6 riporta uno stralcio della tavola C1 – Sintesi delle indicazioni di piano del PTCP. In essa non si rilevano ulteriori elementi di rilievo oltre alla presenza della rete ecologica provinciale, già richiamata.

### **Sistema Informativo Beni e Ambiti Paesaggistici – SIBA**

Figura 7 e Figura 8 riportano un quadro ricognitivo del contesto paesaggistico in esame, ottenuto mediante interrogazione dei layer informativi presenti sul SIBA SIT di Regione Lombardia (Sistema Informativo Beni e Ambiti Paesaggistici). Da tale analisi, e come evidente dagli stralci cartografici sopra riportati, risultano:

- La presenza di "territori coperti da boschi e foreste", bene paesaggistico tutelato ai sensi della lettera g) dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
- La classificazione dell'area come "ambito di criticità" in relazione agli Indirizzi di Paesaggio.



Figura 7 - Stralcio cartografico da SIBA SIT Regione Lombardia; layer informativo "Vincoli Paesaggistici". In rosso: posizione indicativa del nuovo tracciato stradale in progetto. Retino verde puntinato: "Territori coperti da boschi e foreste".



Figura 8 – Stralcio cartografico da SIBA SIT Regione Lombardia; layer informativo "Indirizzi paesaggio". In rosso: posizione indicativa del nuovo tracciato stradale in progetto. Retino rosso puntinato: "Ambiti di criticità: Valle Olona e Val Morea, Val D'Arno".

## Piano di Indirizzo Forestale – PIF

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF), approvato definitivamente dal Consiglio Provinciale con delibera n. 8 del 15.03.2016, costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere; inoltre, contiene le previsioni di cui all'articolo 43, commi 4 e 5, e all'articolo 51, comma 4 (art. 47, comma 3 - l.r. 31/08).

Gli stralci cartografici riportati nelle figure seguenti (Figura 10, Figura 11, Figura 12, Figura 13, Figura 14) offrono una sintesi di quanto previsto dal PIF per l'area oggetto di analisi. Le informazioni desunte dalla ricognizione cartografica sono nel seguito sintetizzate:

- Nella carta dei tipi forestali (tavola 5) l'area è classificata come "robinieto misto"
- Nella carta delle categorie forestali (tavola 6) l'area è classificata come "formazione antropogena"
- Nella carta degli assetti gestionali (tavola 7) l'area è classificata come "ceduo matricinato"
- Nella carta delle trasformazioni ammesse (tavola P3) l'area è classificata come "bosco soggetto a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta". Una piccola porzione dell'area di

intervento è invece classificata come "bosco soggetto a trasformazione speciale non cartografabile".

- Infine, per quanto riguarda la carta dei coefficienti di compensazione (tavola P4), l'area di intervento presenta un rapporto di compensazione pari a 1:3.

Con specifico riferimento alla tavola delle trasformazioni ammesse, si riporta nel seguito quanto previsto dalla relazione di piano del PIF:

- boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta, corrispondono alle superfici di cui è ammessa la trasformazione per finalità di carattere urbanistiche, infrastrutturali, per l'attuazione del piano cave.
- boschi soggetti a trasformazione speciale non cartografabile, superficie forestale per cui è ammessa la trasformazione solo per interventi particolari, non preventivamente cartografabili;

Inoltre, per quanto riguarda i "boschi soggetti a trasformazione speciale non cartografabile", vale quanto espresso dall'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del PIF:

*Costituiscono trasformazioni speciali non cartografabili, e pertanto autorizzabili ai sensi del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai piani di gestione dei SIC e delle Riserve Naturali oltre che dalle norme e procedure del PTCP in relazione agli elementi prescrittivi di detto piano, quelle trasformazioni che non possono essere preventivamente localizzate per la loro esigua estensione, diffusione sul territorio e impossibilità di pianificazione preventiva.*

Dette trasformazioni comprendono:

- sistemazioni idraulico forestali;
- interventi sulla rete sentieristica e realizzazione/manutenzione di piste ciclo-pedonali;
- piccoli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale;
- interventi nelle pertinenze di edifici rurali;
- piccoli interventi e strutture per la fruizione delle aree boscate (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta). Sono da considerarsi a tal fine prioritarie le disposizioni ed i criteri contenuti nel "Quaderno delle Opere Tipo" della Provincia di Como;
- trasformazioni a finalità esclusivamente agricola su superficie di massimo 100 mq prioritariamente in boschi di neoformazione (massimo 30 anni);
- recupero a fini agricoli di terrazzamenti su superfici di massimo 500 mq nei "boschi di eccellenza" e di 3.000 mq nei restanti boschi;
- trasformazioni per la realizzazione di edificazioni in legno al servizio della castanicoltura da frutto di superficie massima di 10 mq;
- interventi finalizzati alla riqualificazione/recupero di valori naturalistici, ambientali, paesistici (ricostituzione/ripristino zone umide, ambienti di brughiera, habitat fauna selvatica, specchi/corsi d'acqua, cannocchiali visivi/viste panoramiche, ecc.) o storico-testimoniali (valorizzazione trincee, cappelle votive, ecc.)
- opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità e reti di pubblica utilità;
- interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico;
- viabilità agro-silvo-pastorale prevista nel piano VASP;
- allacciamenti tecnologici e viari ad edifici esistenti ed accatastati;
- ampliamenti o costruzioni di pertinenze di edifici esistenti e accatastati;
- manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, che non comportino aumento di volumetria, purché tali interventi siano realizzati a servizio di edifici esistenti ed individuabili catastalmente;

- adeguamenti igienico-sanitario o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge, di edifici esistenti e censiti dall'Agenzia del Territorio.

Le opere di pubblica utilità, di carattere edilizio o infrastrutturale, e la viabilità silvo-pastorale possono essere eseguite in detti boschi a condizione che venga accertata tecnicamente l'impossibilità di realizzarle altrove, in termini ambientali, sociali ed economici.

Con esclusione delle fattispecie di deroga previste dall'art. 11 delle NTA del PTCP, l'ammissibilità di dette trasformazioni dovrà comunque essere sottoposta a verifica di compatibilità con il PTCP, le cui disposizioni sono sovraordinate al PIF e, se ricomprese all'interno della rete ecologica del piano, comporteranno consumo di suolo ai sensi dell'art. 38 delle citate norme attuative.

A tali trasformazioni si applicano gli oneri di compensazione di cui all'art. 34 delle presenti NTA.

La Figura 9 riporta la perimetrazione esatta dell'area di intervento in relazione alla perimetrazione delle aree trasformabili secondo la tavola P3 del PIF. Si ritiene che, purché l'area di intervento rientri parzialmente all'interno di un'area classificata come "bosco soggetto a trasformazione speciale non cartografabile, in questo caso ciò sia da ricondurre ad un errore di resa cartografica: il perimetro dell'area classificata come "bosco soggetto a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta coincide con un ambito di trasformazione del PGT, nel quale veniva già presa in considerazione l'ipotesi di realizzazione di una strada di collegamento (da cui deriva la forma dell'area cartografata). La non perfetta coincidenza tra le opere in progetto opportunamente georeferenziate su ortofoto e il perimetro del layer desunto dalla cartografia del PIF è dunque con ogni probabilità da ascrivere ad imprecisioni cartografiche. Una verifica e conferma di quanto qui ipotizzato risulta comunque opportuna ad opera dell'Ente competente.



Figura 9 - definizione esatta del perimetro dell'area di intervento in relazione a quanto previsto dalla tavola P3 del PIF – trasformazioni ammesse.




Figura 10 - Stralcio della tavola 5c1 - carta dei tipi forestali del PIF. L'area di intervento è indicata in rosso




Figura 11 - Stralcio della tavola 6a - categorie forestali del PIF. L'area di intervento è indicata in rosso



Figura 12 - Stralcio della tavola 7c1 del PIF - Assetti gestionali. L'area di intervento è indicata in rosso




Figura 13 - Stralcio della tavola P3c1 - Trasformazioni ammesse. L'area di intervento è evidenziata in giallo




Figura 14 - Stralcio della tavola P4c1 - Coefficienti di compensazione

## Tipologia di intervento




Figura 15 - Stralcio della tavola di progetto Pe 09 con planimetria delle opere in progetto.

L'intervento qui discusso prevede la realizzazione di una strada di collegamento fra la zona industriale (P.I.P.) di via Resegone – via Monviso a Locate Varesino (CO) e la zona industriale (P.I.P.) di via Monte San Michele a Tradate (VA). La nuova strada sarà così strutturata (da est verso ovest):

- piattaforma stradale (non pavimentata), idonea alla futura formazione di marciapiede e/o stalli d sosta, con predisposizione di rete interrata di pubblica illuminazione, con scarpata laterale (p. 45°) nel tratto in rilevato;
- carreggiata stradale pavimentata, avente sezione metri a 8,5 m. La sede stradale sarà sagomata in modo tale da permettere la raccolta delle acque meteoriche ai lati, ove sono previsti pozzetti tipo "Milano" con sifone incorporato e chiusino carrabile a caditoia in ghisa sferoidale;
- piattaforma stradale (non pavimentata), idonea alla futura formazione di una pista ciclopedonale avente il calibro netto di 2,5 m con scarpata laterale (p = 45°) nel tratto in rilevato.

Gli elaborati di progetto allegati descrivono in maniera dettagliata le caratteristiche tecniche e dimensionali delle opere in progetto.

## Stato dei luoghi

L'area di intervento si presenta allo stato attuale interamente occupata da superficie forestale, riconducibile alla tipologia del "robinieto misto", in coerenza con quanto previsto da parte del PIF. Dal punto di vista topografico, la superficie si presenta pianeggiante.

La Figura 16 riporta delle fotografie dell'area scattate nel mese di maggio 2021.



Figura 16 - fotografie dell'area di intervento scattate nel mese di maggio 2021

### Stato della vegetazione

Dal punto di vista della composizione specifica della componente arborea, il bosco è costituito in assoluta prevalenza da esemplari di robinia (*Robinia pseudoacacia*). Tra le specie arboree presenti saltuariamente, le più rappresentate sono *Prunus serotina* e *Quercus robur*. Il sottobosco si presenta piuttosto aperto e con presenza prevalente di vegetazione erbacea.

Dal punto di vista della gestione, si nota come la porzione più a nord (verso Tradate) sia stata oggetto di ceduzione in tempi relativamente recenti; la porzione sud presenta invece esemplari arborei di maggiore età e dimensione, alcuni dei quali in stato di senescenza.

## Aspetti ambientali da valutare

Il d.lgs. 227/01 (art. 4, c. 2) e, in accordo con lo stesso, anche la l.r. 31/08 (art. 43, c. 2) prevedono che di norma la trasformazione del bosco sia vietata, se non a seguito del conseguimento dell'apposita autorizzazione che può essere rilasciata solo "compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale".

Pertanto l'autorizzazione alla trasformazione del bosco deve essere preceduta da valutazioni di ordine selvicolturale, idrogeologico, paesaggistico, naturalistico ed ambientale in accordo con quanto previsto dal relativo PIF, ove presente, oppure in accordo con quanto previsto dalla normativa di riferimento in assenza di PIF.

Inoltre la l.r. 31/08 prevede l'obbligo di sottoporre a valutazione, in fase progettuale, possibili interventi alternativi al fine quindi di individuare e di conseguenza realizzare l'ipotesi in grado di minimizzare gli aspetti negativi e di conseguire la massima salvaguardia del contesto boschivo in questione.

La dgr 675/05 individua alcuni aspetti, di seguito elencati, che è necessario considerare in caso di trasformazione del bosco.

### Conservazione della biodiversità

La trasformazione del bosco non deve distruggere l'habitat ritenuto essenziale per la conservazione di specie animali e vegetali in pericolo di estinzione o comunque vulnerabili a livello regionale.

Nel caso in esame va ricordato che, da un punto di vista quantitativo, le aree sottoposte a trasformazione hanno una superficie abbastanza contenuta di circa 2.321 m<sup>2</sup>. Inoltre, la tipologia forestale dell'area in esame (robinieto misto) risulta essere la maggiormente diffusa nel territorio regionale e la meno rilevante dal punto di vista conservazionistico.

D'altro canto, la creazione del nuovo tracciato porterà ad una cesura netta nell'ambito della superficie forestale. Tale azione di separazione tra gli ambiti est ed ovest viene in parte affrontata con la creazione di un tunnel faunistico trasversale da realizzare al di sotto del tracciato stradale.

### Stabilità dei terreni, regime delle acque, difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi

L'area in oggetto non è sottoposta a vincolo idrogeologico e di conseguenza l'autorizzazione alla trasformazione del bosco non deve essere preceduta o accompagnata dall'autorizzazione alla trasformazione del suolo ai sensi dall'art. 44 della l.r. 31/08 e del r.d. 3267/1923. Inoltre, ci si trova in un'area assolutamente pianeggiante, priva di corsi d'acqua e pertanto non vi sarà alcun problema di stabilità dei terreni, né di regimazione delle acque, men che meno vi sarà la possibilità di valanghe o la caduta di massi che non sono neppure presenti in loco.

Per lo specifico tema della regimazione idraulica, si sottolinea inoltre come il progetto preveda un opportuno sistema di collettamento e regimazione delle acque meteoriche intercettate dalle superfici impermeabili.

### Tutela del paesaggio

L'area in questione ricade in parte in ambito di bene paesaggistico per la presenza di "boschi e foreste", così come definito al comma 1, lettera g, art.142 del D. Lgs. n. 42/04. Questo vincolo

richiede la valutazione di compatibilità dei progetti di trasformazione sulla base dei criteri di cui alla D.g.r. 2727/11 e s.m.i.

Di conseguenza, l'autorizzazione alla trasformazione del bosco deve essere preceduta o accompagnata dall'autorizzazione paesaggistica. A tal fine è già stata predisposta una richiesta di autorizzazione paesaggistica, cui si demanda, per competenza, per quanto concerne la tutela del paesaggio.

Si vuole qui solo ricordare, che, dal punto di vista paesaggistico, l'opera in progetto comporterà un impatto molto limitato in quanto la copertura forestale presente ad est e ad ovest del tracciato fungerà da naturale sistema di mitigazione dell'infrastruttura, la quale dall'esterno non verrà percepita se non nei due punti di imbocco a nord e a sud.

### **Azione frangivento e di igiene ambientale locale**

Le superfici coinvolte dalla trasformazione del bosco sono esigue, pertanto si ritiene che molto difficilmente si avranno effetti sull'igiene ambientale. In aggiunta alle ridotte dimensioni anche l'origine antropica e la scarsa qualità floristica della vegetazione presente rafforzano la convinzione che non vi saranno effetti sull'igiene ambientale.

Per quanto riguarda l'azione frangivento, in considerazione del fatto che le aree boscate adiacenti all'area di intervento non saranno intaccate dal progetto, si ritiene che non possano sussistere rischi di compromissione consistente della funzione frangivento.

### **Possibili alternative**

La D.g.r 675/05 chiede espressamente di valutare, in fase progettuale, le possibili alternative all'intervento proposto al fine di scegliere la soluzione in grado di minimizzare gli aspetti negativi e di conseguire un armonico inserimento dell'opera nel contesto.

Nel caso specifico, prescindendo da considerazioni di natura paesaggistica per le quali si rimanda alla relativa relazione tecnica, si può considerare come unica alternativa l'ipotesi zero, ovvero la non realizzazione dell'opera, unica opzione in grado di non compromettere la superficie a bosco. È evidente come tale opzione sia in contrasto con l'esigenza di procedere alla realizzazione del collegamento stradale, riconosciuto come intervento di pubblica utilità da parte dell'Ente proponente.

Per quanto riguarda il tracciato, esso è conformato secondo il percorso più breve possibile per congiungere le due aree industriali interessate. Tracciati su percorsi alternativi risulterebbero peggiorativi rispetto alla proposta attuale.

### **Competenza territoriale**

La richiesta di autorizzazione ai sensi della l.r. 31/08, deve essere presentata all'ente locale competente in materia forestale che può essere:

- l'Ente gestore di parchi e riserve regionali nel caso in cui i terreni siano in aree protette;
- la Comunità montana, per le aree di sua competenza esterne a parchi e riserve;
- la Regione per il restante territorio.

Nel caso in questione la superficie soggetta a trasformazione non è all'interno di aree protette, né di Comunità Montane, quindi l'UTR di Como risulta essere l'ente competente.

## Compensazioni

Sulla base di quanto previsto dalle leggi regionali e dalle Norme del PIF della Provincia di Como, si è proceduto al calcolo degli oneri compensativi per la trasformazione definitiva dell'area in esame.

Il calcolo è condotto nell'ipotesi di avvalersi della opzione di monetizzare il costo di compensazione dunque versando un costo maggiorato del 20%. La tabella seguente riporta i calcoli effettuati.

Tabella 2 - calcolo del costo di compensazione

Calcolo del costo di compensazione		
A	Superficie trasformata (m <sup>2</sup> )	2321,00
B	Rapporto di compensazione	1:3
C	Superficie da considerare per il calcolo del costo di compensazione, in m <sup>2</sup> (AxB)	6963,00
D	Regione agraria	n° 9
E	VAM bosco ceduo 2020	2,62 €
F	Costo del suolo (Cx E)	18.243,06 €
G	Costo unitario del soprassuolo (d.d.g. n 17595/2019)	2,6540 €
H	Costo totale del soprassuolo (Cx G)	18.479,80 €
I	Costo di compensazione (F+H)	36.722,86 €
L	Percentuale di maggiorazione per monetizzazione delle compensazioni	20%
M	Costo di compensazione maggiorato	44.067,43 €

Sulla base del calcolo effettuato, il costo di compensazione nell'ipotesi di monetizzazione è pari a 44.067,43 euro. L'estensione della superficie da trasformare è pari a quella dello shapefile allegato alla presente.

## Conclusioni

La presente relazione e gli elaborati allegati illustrano in maniera chiara ed esaustiva lo stato di fatto dell'area in analisi, la tipologia di vincoli e tutele forestali insistenti sull'area, la tipologia di intervento previsto e i relativi impatti, oltre a fornire un dettagliato calcolo degli oneri compensativi.

Quanto riportato nella presente relazione e negli allegati è il frutto di valutazioni di carattere esclusivamente tecnico, basate su quanto è stato possibile osservare sul campo e sull'interrogazione degli strumenti di tutela vigenti.

I firmatari assicurano la professionalità ed obiettività della presente.

In fede,

Varese, giugno 2021

Marco Giorgetti Dottore Agronomo

Raffaele Orrù Dottore Agronomo



A circular blue ink stamp from the 'ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI VARESE'. The center of the stamp contains the text: 'N° 160', 'Dr.', 'MARCO GIORGETTI'. Below the stamp is a handwritten signature in blue ink that reads 'Marco Giorgetti'.



A circular black ink stamp from the 'ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI VARESE'. The center of the stamp contains the text: 'Dott.', 'ORRÙ', 'RAFFAELE', 'N° 209', 'ALBO'. Below the stamp is a handwritten signature in black ink that reads 'Raffaele Orrù'.